



## COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

Prot: 4826

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. 97 LR 12/2005 e art. 8 DPR 160/2010) RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DITTA ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA S.P.A. IN COMUNE DI RIVANAZZANO TERME, COMPORTANTE VARIANTE AL VIGENTE PGT E AL VIGENTE PTCP**

### PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

**L'Autorità competente per la VAS  
d'intesa con l'Autorità Procedente**

#### VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.4 della Legge regionale n. 12 del 11/03/2005 "Legge per il governo del territorio" e le successive modifiche e integrazioni, nello specifico introdotte con LR n. 3/2001, LR n. 4/2012 e LR n. 12/2006;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della LR n. 12/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale la Regione Lombardia ha approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009, pubblicata sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25/11/2010;
- la Circolare esplicativa "l'Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale", approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in data 14/12/2010;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3836 del 25/07/2012, attraverso la quale la Regione Lombardia, a seguito della LR n. 4/2012, ha approvato il Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole;

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 26/10/2017 prot. 7822 SUAP Comune di Rivanazzano Terme è stata richiesta dalla Proponente Ditta Elettrochimica Valle Staffora SpA l'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ex D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e art. 97 L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per l'approvazione di un progetto consistente nell'ampliamento dello stabilimento esistente, in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT);
- a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Progetto, la Giunta comunale di Rivanazzano Terme, con Deliberazione n. 95 del 13/09/2018, rettificata con DGC n. 105 del 18/10/2018, ha avviato il connesso procedimento di approvazione del SUAP e correlata Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nonché individuati;
  - l'Autorità Procedente, nella figura del Responsabile Settore Territorio e Ambiente del Comune di Rivanazzano Terme, Geom. Franco Cuneo;
  - l'Autorità Competente per la VAS, nella figura del Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Retorbido, Geom. Giancarlo Franchini;

- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente e interessati e i settori del pubblico da coinvolgere;
- in data 13/11/2018 è stato pubblicato l'Avviso di avvio del suddetto procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- in data 18/01/2019 è stata svolta specifica seduta di Conferenza di Servizi preliminare del SUAP in presenza del Comune di Rivanazzano Terme e della Provincia di Pavia, durante la quale sono emersi elementi di incompatibilità con le previsioni del vigente PTCP della Provincia di Pavia inerenti agli ambiti classificati come ambiti agricoli di interesse strategico, di cui all'art. III-2 della Normativa di Attuazione, oltre che del vigente PGT;
- coerentemente con le disposizioni vigenti, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rivanazzano Terme nella succitata Conferenza di Servizi preliminare ha proposto alla Provincia di poter attivare un procedimento congiunto per la Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante sia al PGT del Comune di Rivanazzano Terme, sia al vigente PTCP della Provincia di Pavia;
- con nota n. 907 del 01/02/2019 il Responsabile del SUAP del Comune di Rivanazzano Terme ha richiesto formalmente alla Provincia di Pavia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di Verifica di assoggettabilità alla VAS correlate alla variante vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento SUAP in questione, in quanto comportante la trasformazione di un'area attualmente inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal PTCP, allegando alla citata richiesta la documentazione necessaria all'iter istruttorio;
- con Decreto n. 42 del 25/02/2019 il Presidente della Provincia di Pavia ha espresso assenso al procedimento congiunto di Verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti al vigente PGT di Rivanazzano Terme e al vigente PTCP, aderendo a quanto richiesto dal Responsabile del SUAP del Comune di Rivanazzano Terme nell'ambito dello SUAP in oggetto;
- in data 20/03/2019 è stato depositato e pubblicato il Rapporto Preliminare;
- nei 30 giorni di pubblicazione del Rapporto preliminare sono pervenute osservazioni e contributi da parte di:
  - ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi: prot. n. 2883 del 18/04/2019;
  - Provincia di Pavia: prot. n. 2915 del 19/04/2019;
- in data 18/06/2019 si è svolta la Conferenza di Verifica, durante la quale sono state illustrate le risposte alle suddette osservazioni pervenute e registrate le nuove osservazioni fornendo anche ad esse specifiche risposte, come registrato nel Verbale della seduta, che costituisce parte integrante del presente atto;

## VALUTATO

- il rapporto tra Proposta di SUAP e strumenti di pianificazione sovraordinata, dalle cui analisi condotte non risultano contrasti con gli obiettivi definiti dal PTR per il contesto territoriale di intervento, né con gli elementi di specifica attenzione e/o rilevanza individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Per quanto attiene al PGT, l'ampliamento non comporterà interferenze con aree a cui il Piano comunale attribuisce un ruolo di salvaguardia dei varchi di permeabilità territoriale e di presidio dei fenomeni conurbativi, in quanto è posto in aderenza al comparto produttivo esistente e garantisce il mantenimento degli spazi agricoli posti a ovest, verso Casalnoceto. Rispetto al PTCP vigente, le porzioni al margine esterno dell'area di ampliamento interessano aree classificate dal PTCP come Ambiti Agricoli Strategici a prevalente interesse produttivo, di cui all'art. III-2, co. 1, let. a) delle Norme Tecniche del Piano provinciale, che, ai sensi dell'art. 15, co. 5, e dell'art. 18, co.2, della LR n. 12/2005 e s.m.i., assumono efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino all'approvazione del PGT di adeguamento al vigente PTCP; per tali Ambiti agricoli sono definite dal PTCP specifiche Direttive (D), attraverso la formulazione di "Criteri di tutela e valorizzazione", verso i quali non risultano attesi contrasti inducibili dall'intervento, come nel seguito specificato:
  - le aree agricole interessate dalla dall'ampliamento, di proprietà dell'azienda non interferiscono con aziende agricole esistenti e non sono interessate da colture agricole di pregio;

- l'intervento non rappresenta elemento di frammentazione del territorio agricolo presente al contorno, né interferisce con colture di pregio;
- non sono previste interferenze con l'accessibilità ai fondi agricoli;
- non sono previste interferenze dirette o indirette col reticolo idrico minore;
- l'area di ampliamento non è caratterizzata da elementi identitari o storico testimoniali del paesaggio agricolo del territorio in cui si inserisce;
- l'intervento occupa un'area non connessa, né funzionale a percorsi di fruizione;
- come l'intervento non interferisca con elementi costituenti le reti ecologiche definite a livello regionale (RER), provinciale (REP) e comunale (REC); non sono attese interferenze con Siti Natura 2000, posti a notevole distanza dall'area di intervento, né con elementi funzionali ai Siti stessi;
- il quadro degli effetti ambientali potenzialmente atteso dall'intervento: la matrice ambientale sulla quale incide il progetto è il suolo, per via dell'occupazione di suolo agricolo; le modifiche in progetto determineranno un incremento dei consumi energetici e idrici minimi, proporzionalmente all'aumento del personale (circa n. 3 addetti) e dei mezzi adoperati (incremento di circa il 10% degli attuali consumi); non sono attesi impatti significativi in merito a rumore, rifiuti, traffico veicolare, emissioni in atmosfera, rigenerazione delle risorse naturali, paesaggio, flora, fauna e biodiversità;
- come lo stabilimento della Electrochimica Valle Staffora rientri nel campo di applicazione della normativa "Seveso" fin dagli anni '90, dall'entrata in vigore del primo recepimento italiano della Direttiva Seveso con il D.P.R. 175/88; da allora, l'Azienda ha presentato svariati studi per l'analisi dei rischi di incidente rilevante, seguendo puntualmente l'evoluzione della normativa di settore, e il sito è stato più volte ispezionato dalle Autorità competenti (ARPA e VVF), che hanno verificato la congruenza delle analisi di rischio presentate e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di cui l'Azienda si è dotata. L'ultima ispezione, condotta già in regime di "Seveso 3" (D.Lgs. 105/2015), si è conclusa nel novembre 2015. Successivamente, nel maggio 2016, è stata presentata la notifica ex art. 13 D.Lgs. 105/2015, poi aggiornata nell'agosto 2016 e nel marzo 2017. Presso la porzione oggetto di ampliamento non saranno eseguite attività di riconfezionamento e/o miscelazione che potrebbero necessitare di punti di captazione e relativi punti di emissione in atmosfera, ma unicamente attività di deposito. Con l'ampliamento attualmente in previsione, non verrà introdotta alcuna nuova sostanza, né alcuna categoria di sostanze pericolose prima non presente. E' previsto l'allargamento della superficie dove i prodotti possono essere gestiti, consentendo in prospettiva un incremento delle quantità ma anche una migliore gestione. Dal punto di vista dell'effettivo rischio di incidente rilevante, non è ragionevolmente prevedibile che vi sia un allargamento delle aree di impatto già definite con le precedenti analisi di rischio, perché non vi saranno nuove tipologie di eventi incidentali prima non prevedibili. Le ipotesi più gravose resteranno comunque quelle collegate alla gestione dei travasi di prodotti sfusi presso il parco serbatoi, che resterà invariato. Non sono in progetto nuovi serbatoi nell'area interessata dall'ampliamento. Le aree coinvolte all'esterno dello stabilimento, quindi, resteranno quelle attuali: fino a una distanza massima di 260 m per le aree di danno (con effettive conseguenze potenziali per le persone, più o meno gravi), fino a un massimo di 1.100 m per l'area di attenzione (solo effetti di lieve disturbo, nessuna conseguenza significativa). Le suddette aree sono riferite al caso peggiore tra le varie ipotesi di incidente analizzate (TOP EVENTS), che consiste nel rilascio di gas tossici (ossidi di azoto) a seguito di una reazione indesiderata tra acido acetico ed acido nitrico, dovuta ad un errore in fase di carico dei serbatoi; la probabilità stimata per questa eventualità in fase di analisi di rischio è comunque estremamente ridotta:  $6,3 \times 10^{-4}$  occasioni/anno;
- come non si rilevino caratteri cumulativi degli effetti da segnalare, né di natura transfrontaliera;

#### **ANALIZZATE**

- le informazioni emerse dalla documentazione prodotta, tra cui la necessità di sottoporre la Proposta di SUAP a procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in quanto fattispecie rientrante nell'Allegato B della l.r. n. 5/2010 e s.m.i.;
- le osservazioni pervenute ed il Verbale della Conferenza di Verifica;

per tutto quanto esposto,

## DECRETA

1. di non assoggettare la Proposta di SUAP in oggetto, relativo all'ampliamento della ditta Elettrochimica Valle Staffora S.p.A., alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2. di stabilire le seguenti condizioni prescrittive per il prosieguo dell'iter di SUAP:
  - integrare la Proposta progettuale di SUAP ad oggi depositata con quanto dichiarato in risposta alle osservazioni pervenute ed in coerenza con quanto espresso in sede di Conferenza di Verifica;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto tramite Sito web comunale di Rivanazzano Terme, Albo Pretorio comunale e Sito web regionale SIVAS.

Rivanazzano Terme, 01/07/2019

**l'Autorità Competente**  
Geom. Giancarlo Franchini



**d'intesa con**  
**l'Autorità Procedente**  
Geom. Franco Cuneo